

Cass. civ., sez. II, 16-03-2007, n. 6165.

In tema di usi civici, la dichiarazione prevista dall'art. 3 l. 16 giugno 1927 n. 1766, secondo cui chiunque pretenda di esercitare diritti di uso civico di «promiscuo godimento» è tenuto a farne dichiarazione al commissario liquidatore entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, pena l'estinzione dei relativi diritti, non riguarda i diritti sui terreni che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano propri della stessa collettività degli utenti; infatti, allo scopo di evitare contrasti o incertezze tra le popolazioni agrarie, il legislatore nel prevedere l'obbligo della denuncia esclusivamente per i diritti di «promiscuo godimento», ha inteso riferirsi ai diritti di uso civico su beni altrui, non potendosi tale ipotesi configurare nel caso di titolarità dei beni spettanti alla stessa universitas di appartenenza degli utenti, anche quando i diritti siano esercitati da collettività residenti in parti limitate del territorio comunale; tale normativa non è in contrasto con gli art. 3 e 42 cost., giacché la profonda diversità dei contenuti dei diritti di uso civico, sui beni privati o appartenenti ad enti territoriali distinti da quelli di residenza degli utenti, rispetto a quelli aventi ad oggetto beni della propria universitas, giustifica la diversa disciplina, senza incontrare alcuna controindicazione nell'esigenza della libera circolazione dei beni, quest'ultima, infatti, non può considerarsi un connotato necessario dei beni oggetto di proprietà pubblica che, ai sensi del 1° comma dell'art. 42 cost., sono tenuti distinti da quelli oggetto di proprietà privata.

In tema di procedimento per la liquidazione degli usi civici, la peculiarità della materia, che affonda le sue radici nella storia del feudo e della proprietà collettiva, con conseguente difficoltà, talvolta insuperabile, di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità civica di un terreno giustifica non solo una notevole attenuazione del principio dell'onere della prova ma quel particolare potere del giudice previsto dall'art. 29 l. n. 1766 del 1927, di disporre anche d'ufficio un'indagine storico - documentale affidata ad un professionista particolarmente esperto nella materia, al fine di colmare le eventuali lacune probatorie in cui siano incorse le parti.